

**DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ EX ART.
20 D.LGS. 39/2013**

**Componenti del Consiglio di Amministrazione di Medio Chiampo S.p.a., società in controllo pubblico
da parte di Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti**

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto Monica Baltistella, nato a Vicenza il 17/10/1965, C.F.:
BTTMNC65R57L840W residente a Montebello Vicentino;
per la nomina a Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Medio Chiampo
S.p.A., società controllata da comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti,

Visti

- La Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- Il Vigente Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Medio Chiampo S.p.a. (PTPCT)

Consapevole

- Delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
- Che ai sensi dell'art. 20, comma 5, D.Lgs. 39/2013 la dichiarazione mendace comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo per un periodo di 5 anni;

Dichiara

- L'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 39/2013;
- Oppure (specificare)

In particolare, con riferimento alle ipotesi di inconferibilità:

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013,

- di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale;
- Oppure (specificare)

In particolare, con riferimento alle ipotesi di incompatibilità:

2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 39/2013,

- di non svolgere in proprio attività professionali finanziate, regolate o comunque retribuite dal Comune di Montebello Vicino e/o dal Comune di Zermeghedo;
- Oppure (specificare)

3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 39/2013,

- Di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione ricompresi nella regione Veneto;
- Oppure (specificare)

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Medio Chiampo S.p.a. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione;

Il sottoscritto si impegna altresì a rendere annualmente la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 3, D. Lgs 39/2013.

⁽¹⁾ Art. 3 D. Lgs. 39/2013

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
 - b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - e) gli incarichi di direttore generale; direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.
5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutta il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

⁽²⁾ Art. 9 D. Lgs. 39/2013

Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

Il sottoscritto autorizza espressamente, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., Medio Chiampo S.p.A. e/o gli Enti Locali azionisti della stessa al trattamento dei propri dati personali e alla loro eventuale comunicazione e/o pubblicazione secondo la normativa vigente. Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto autorizza alla pubblicazione della stessa all'interno della sezione "Società Trasparente" di Medio Chiampo S.p.A. e/o degli Enti Locali azionisti della stessa, così come previsto dall'art. 20 comma 3 del citato D. Lgs 39/2013.

Montebello Vic.no, 14/5/2021

NOME COGNOME

MONICA BATTISTELLA

FIRMA

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

⁽⁴⁾ Art. 13 D. Lgs. 39/2013

Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Montebello Vic.no, 14/5/2022

NOME COGNOME

MONICA BATTISTELLA

FIRMA

